



PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE

CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE ERETTE
NELLA FORMA DELL'ORDINARIATO

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDIO
ROMA, 4 DICEMBRE 2018

PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE
PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA


A CURA DI
G. RUYSSSEN, S.J.



VALORE ITALIANO™

I cattolici orientali sono sempre più numerosi in Occidente e la loro presenza chiede alla Sede Apostolica e alle diocesi latine una precisa attenzione. È dovere del Vescovo locale la cura pastorale dei fedeli orientali, ma se la loro presenza è numericamente significativa, l'Ordinariato è il primo passo per una adeguata cura pastorale.

Attualmente, vi sono sei Ordinariati per fedeli orientali sprovvisti di gerarchia propria: Argentina, Austria, Brasile, Francia, Polonia e Spagna.



CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE ERETTE
NELLA FORMA DELL'ORDINARIATO

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDIO
ROMA, 4 DICEMBRE 2018

PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE
PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA

A cura di
G. RUYSSSEN, S.J.

Codice ISBN 978-88-97789-73-4

©2020 Pontificio Istituto Orientale & Valore Italiano™ - Tutti i diritti riservati

Riproduzione vietata ai sensi di legge (art.171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

INDICE

PREFAZIONE	
<i>Georges Ruyssen, S.J.</i>	5
ABBREVIAZIONI E SIGLE	7
GLI ORDINARIATI PER GLI ORIENTALI: IL PUNTO DI VISTA DELLA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI	
<i>Lorenzo Lorusso, O.P.</i>	11
CHIESE PARTICOLARI: PROFILI ECCLESIOLOGICI	
<i>Sandra Mazzolini</i>	19
CHIESE PARTICOLARI: PROFILI CANONISTICI	
<i>Helmuth Pree</i>	57
GLI ORDINARIATI MILITARI	
<i>Eduardo Baura</i>	93
L'ORDINARIATO PERSONALE SECONDO LA COSTITUZIONE <i>ANGLICANORUM COETIBUS</i>	
<i>Giacomo Incitti</i>	119
GLI ORDINARIATI PER GLI ORIENTALI IN SPAGNA, ARGENTINA E BRASILE	
<i>Pablo Gefaell</i>	165
L'ORDINARIATO PER GLI ORIENTALI IN SPAGNA: ILLUSTRAZIONE DELL'ESPERIENZA E DELLE SFIDE	
<i>Andrés Martínez Esteban</i>	183

Esempio: nell'ultimo decreto Austria (2018) non è regolato se l'Ordinario possiede la facoltà di erigere parrocchie personali. Il confronto tra la fattispecie regolata nei decreti Brasilia, Francia, Argentina, Spagna e quella non regolata nel decreto Austria, cioè la questione circa l'uguaglianza giuridica o meno delle due fattispecie, viene effettuato in base al criterio *ratio legis*. Nella misura in cui questa è la stessa nelle ipotesi regolate e in Austria, vale la conclusione: il decreto Austria è da intendersi in modo analogo ai menzionati decreti, nel senso che l'Ordinario possiede la facoltà in questione.

4. Una legge-quadro per gli Ordinariati?

Rimane la necessità di approfondire e chiarire tutte le summenzionate questioni almeno parzialmente irrisolte, come ad esempio la natura giuridico-canonica di "Chiesa particolare"¹²⁶, soprattutto riguardo alle strutture "complementari"; i vari significati e la portata dell'appartenenza alla propria Chiesa *sui iuris*, all'Ordinariato nonché alla Chiesa particolare del luogo, e la coordinazione di tutte queste appartenenze.

Sarebbe auspicabile pensare alla possibilità di una legge-quadro per gli Ordinariati, a modo della *Spirituali Militum Curae*, la quale dovrebbe essere accompagnata da statuti particolari a livello dei singoli Ordinariati. Tale legge dovrebbe possedere la dovuta flessibilità per poter adeguare i singoli Ordinariati alle circostanze particolari. Oltretutto dovrebbe precisare la relazione della legge con la normativa degli Ordinariati già esistenti e fissare, in modo inequivocabile, se o in quali casi sia opportuno per gli Ordinariati applicare il diritto orientale oppure quello latino. Oltre a ciò, sarebbe necessario precisare anche le regole necessarie nelle materie della vita quotidiana, come ad esempio la coordinazione tra Chiesa locale e l'Ordinariato tanto sul livello diocesano quanto su quello parrocchiale; il sostentamento e altre questioni patrimoniali; oppure la costituzione di un tribunale per i fedeli orientali (con determinazione del diritto applicabile in questioni tanto materiali quanto processuali) e così via. Tale legge-quadro potrebbe essere un ulteriore notevole passo "di maturazione e crescita ecclesiale" (Alberto Perlasca).

¹²⁶ Cfr. DALLA TORRE, Le strutture personali (nota 25).

GLI ORDINARIATI MILITARI NELL'ATTUALE TIPOLOGIA DELLE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE

EDUARDO BAURA

Il convegno volto all'approfondimento della natura dei diversi ordinariati esistenti nella Chiesa mi offre l'occasione di rivisitare il tema degli ordinariati militari, il che mi permette di riflettere su alcuni argomenti studiati nel passato, aggiornando alcune notizie, rivedendo certi assunti e presentando una riflessione di sintesi nel contesto dello studio di figure affini¹. Per sviluppare questo compito cercherò anzitutto di tratteggiare i profili degli ordinariati militari, poi mi soffermerò su alcune questioni canonistiche che questa categoria di circoscrizione ecclesiastica pone e, infine, proporrò alcune riflessioni sulla portata pastorale dell'attività di questo tipo di ordinariati.

1. PROFILI TEOLOGICI E GIURIDICI DEGLI ORDINARIATI MILITARI

1.1. Precedenti storici

Gli ordinariati militari attuali costituiscono la categoria di circoscrizione ecclesiastica con cui la Chiesa risponde attualmente alle

¹ Ho trattato il tema degli ordinariati militari nelle seguenti pubblicazioni: *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Milano 1992; *L'ufficio di ordinario militare. Profili giuridici*, in *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), pp. 385-418; *L'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e di Polizia di Frontiera*, in *Ius Ecclesiae*, 7 (1995), pp. 374-381; *Gli ordinariati militari dalla prospettiva della «communio ecclesiarum»*, in *Fidelium Iura*, 6 (1996), pp. 337-365; *Il titolo episcopale dei vescovi militari* (tradotto in più lingue), in (CONGREGATIO PRO EPISCOPIS) *Pastoralis Militum Cura* (1997/2), pp. 6-26; *Il cammino giuridico degli ordinariati militari. A venticinque anni dalla Costituzione Apostolica Spirituali militum curae*, in "Spirituali militum curae". *A 25 anni dalla promulgazione della Costituzione Apostolica*. Atti del VI Convegno Internazionale degli Ordinariati Militari. III Corso di formazione dei Cappellani Militari Cattolici al Diritto Umanitario (Città del Vaticano 20-23 ottobre 2011), a cura di Congregatio pro Episcopis – Officium Centrale Coordinationis Pastoralis Ordinariatuum Militarium, Città del Vaticano 2012, pp. 127-138. Mi rimetto ad esse per alcuni approfondimenti tematici, documentali e bibliografici, limitandomi in questa sede a trattare solo alcuni aspetti dalla prospettiva dello studio degli ordinariati personali, facendo tesoro talvolta di alcuni contenuti delle pubblicazioni precedenti. Per un elenco bibliografico sul tema si può consultare www.prelaturaspersonales.org/ordinariatos-militares/articulos-y-otros-textos/. Un altro elenco bibliografico può trovarsi nella tesi dottorale discussa presso l'Università Lateranense: F. ESCALANTE MOLINA, *La legislación universal y particular sobre la asistencia religiosa-espiritual de la Iglesia a los militares*, Roma 2004.

esigenze di organizzazione della pastorale a favore dei militari e dei loro parenti.

L'organizzazione del servizio pastorale dei militari ha origini antiche². Un momento importante nella storia dell'organizzazione pastorale castrense si è verificato nel pontificato di Pio XII, durante il quale la Sacra Congregazione Concistoriale emanò l'Istruzione *Sollemne Semper*, del 23 aprile 1951³, in cui dava per la prima volta una norma generale regolatrice degli allora chiamati vicariati castrensi. Prima di questa Istruzione erano stati eretti alcuni vicariati, come strumento alquanto eccezionale per sovvenire alle necessità della pastorale castrense di una nazione, poggiando sulla dottrina della potestà universale e diretta del Papa, il quale poteva nominare un suo vicario per reggere appunto quell'attività pastorale. In seguito all'Istruzione del 1951 la Santa Sede, dopo i corrispondenti accordi con le autorità civili competenti, eresse diciotto vicariati castrensi. Questi vicariati si caratterizzavano per avere a capo un Ordinario che reggeva la circoscrizione con potestà vicaria del Papa e con giurisdizione cumulativa con quella dei vescovi diocesani; la loro esistenza, non solo non prevista ma addirittura piuttosto contrastante

² Una vera e propria giurisdizione ecclesiastica organizzata a tale scopo non esiste però se non a partire dal secolo XVI, con la nascita degli eserciti permanenti. Fino al secolo XIX, tuttavia, l'attività normativa dei romani pontefici si è limitata all'emanazione di diversi Brevi, che provvedevano, attraverso il conferimento *ad casum* di una giurisdizione speciale a un prelado, a soddisfare bisogni specifici (cfr. P. ZAYDIN, *Colección de Breves y Rescriptos pontificios de la jurisdicción eclesiástica castrense de España*, t. 1, Madrid 1925), senza però costituire un ufficio stabile. Bisogna dunque attendere il secolo XX per poter vedere la nascita di apposite strutture ecclesiastiche, create allo scopo di provvedere alla cura pastorale castrense. In effetti, nel 1910, mediante il motu proprio *In hac Beatissimi Petri Cathedra*, del 3 maggio (AAS 2 [1910], pp. 501-503), S. Pio X eresse il vicariato castrense cileno, alla stregua del quale ne furono creati altri (cfr. J.I. GONZÁLEZ ERRÁZURIZ, *Iglesia y Fuerzas Armadas: estudio canónico y jurídico sobre la asistencia espiritual a las Fuerzas Armadas en Chile*, Santiago de Chile 1994 e IDEM, *El vicariato castrense de Chile: génesis histórica y canónica de su establecimiento*, Santiago de Chile 1996). Venne quindi istituito l'ufficio di vicario castrense - incarico costituito stabilmente -, avente una giurisdizione ordinaria (legata, cioè, all'ufficio), *vere episcopalis* e cumulativa con gli ordinari locali. Sulla storia dell'organizzazione pastorale castrense in generale, cfr. A. PUGLIESE, *La cura castrense*, Torino 1943; J. TOVAR, *Los primeros súbditos de la jurisdicción castrense española*, Bilbao 1964; A. VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los ordinariatos militares*, Pamplona 1992, pp. 17-64; T. OLSEN, *Die Natur des Militärordinariats. Eine geschichtlich-juridische Untersuchung mit Blick auf die Apostolische Konstitution «Spirituali Militum Curæ»*, Berlin 1998, pp. 37-272.

³ Cfr. AAS, 43 (1951), pp. 562-565.

con i principi del Codice del 1917, era resa possibile rifacendosi alla potestà primaziale del Papa.

Il Concilio Vaticano II segnò una nuova tappa per la vita degli ordinariati militari. Sotto il profilo organizzativo, la dottrina conciliare sull'episcopato permetteva di capire meglio la presenza di un ufficio stabile avente una funzione episcopale in favore di fedeli appartenenti a più Chiese particolari. Il Decreto *Christus Dominus*, infatti, dopo aver trattato del ruolo spettante ai vescovi nella Chiesa universale e nella presidenza delle Chiese particolari, dedica un capitolo ai vescovi che cooperano al bene di più diocesi, facendo notare che «poiché le necessità pastorali esigono sempre più che alcuni incarichi pastorali abbiano unità di indirizzo e di governo, è opportuno che siano costituiti alcuni uffici, che possano servire a tutte o a più diocesi di una determinata regione o nazione: uffici che possono essere affidati anche a vescovi» (n. 42), passando subito dopo a parlare della convenienza dei vicariati castrensi in considerazione delle peculiari condizioni di vita dei militari. Da canto suo, il decreto *Presbyterorum ordinis*, a proposito della necessità di rivedere le caratteristiche dell'istituto dell'incardiazione, suggeriva l'opportunità di erigere «seminari internazionali, peculiari diocesi o prelature personali, e altre istituzioni del genere» (n. 10)⁴. Sotto il profilo della concezione globale della Chiesa va inoltre osservato come l'assise conciliare rilanciò la potenzialità battesimale del *christifideles*, proclamando la sua chiamata alla santità e il suo ruolo attivo nell'edificazione della Chiesa⁵, il che non può certo lasciare indifferente l'attività pastorale a favore di fedeli che, come i militari, si trovano in peculiari condizioni di vita in un mondo bisognoso di evangelizzazione.

Durante i lavori della codificazione si pensò di inquadrare gli allora vicariati castrensi all'interno della figura delle prelature personali, anzi presentandoli in qualche modo come il prototipo del nuovo tipo di circoscrizione ecclesiastica. In seguito, però, alle questioni sollevate circa le caratteristiche delle prelature personali, si prese la decisione prudenziale di eludere la presa di posizione da parte del codificatore sui punti che nel momento della promulgazione del Codice non erano ancora maturi, e quindi di affidare la regolamentazione dei vicariati castrensi ad una

⁴ Cfr. A. VIANA, *Los ordinariatos militares en el contexto del Decreto "Presbyterorum ordinis" n. 10*, in *Ius Canonicum*, 28 (1988), pp. 721-749.

⁵ Cfr., per esempio, la Costituzione *Lumen Gentium*, cap. V.

normativa extracodificiale, il che si fece attraverso il rinvio del can. 569 (che riproduceva il disposto del can. 451, § 3 del Codice precedente) a leggi speciali per i cappellani militari⁶. In questo modo, si arrivò alla promulgazione della Costituzione apostolica *Spirituali militum curae* (in seguito SMC), del 21 aprile 1986, regolatrice dei cosiddetti "ordinariati militari"⁷.

La prima sensazione che provoca la decisione di estromettere gli ordinariati militari dal Codice è di sconfitta, in quanto risulta paradossale che nel Codice, redatto con l'intenzione (come dichiarato nella sua prefazione) di «tradurre in linguaggio canonistico»⁸ l'ecclesiologia del Vaticano II, non si sia trovato spazio per i vicariati castrensi, auspicati dalla stessa assemblea conciliare. In realtà, la decisione commentata mette in rilievo, a mio parere, i limiti di ogni codificazione avente la pretesa di comprendere l'esperienza giuridica in brevi formule aprioristiche, addirittura racchiuse in una sistematica globalizzante di tutta la realtà.

Al di là della valutazione di quanto sia stata necessaria ed opportuna la creazione di un nuovo tipo di circoscrizione ecclesiastica, sta di fatto che la regolamentazione dell'organizzazione pastorale castrense in una legge extracodificiale ha comportato il vantaggio di contare su di una disciplina universale dettagliata, concernente specificamente questo settore dell'attività della Chiesa. Ciò ha consentito tra l'altro di introdurre serenamente delle disposizioni confacenti agli enti dedicati alla pastorale militare che sarebbero state di carattere eccezionale qualora tali enti fossero stati inquadrati in una categoria generica quale quella delle prelature personali, come la norma in cui si richiede l'approvazione della Santa Sede per l'erezione di un seminario all'interno dell'ordinariato militare (SMC, art. 6, § 3), oppure la legittimazione dell'attività dell'ordinariato militare senza la necessità del consenso del vescovo diocesano, contrariamente a quanto previsto, rispettivamente, ai cann. 295, § 1 e 297 per le prelature personali in generale. Da notare peraltro che le

due previsioni menzionate corrispondono a caratteristiche specifiche della pastorale castrense: in quanto alla prima, la creazione di un clero formato per la dedizione esclusiva alla pastorale castrense pone diversi problemi, tra cui, per esempio, la situazione dei cappellani incardinati nell'ordinariato e andati in pensione forse in giovane età, e, rispetto all'altra, è chiaro che non si può condizionare l'attività di un ordinariato creato da un accordo di rango internazionale tra la Santa Sede e l'autorità civile al consenso dei singoli vescovi diocesani.

Per quanto la vigente disciplina sugli ordinariati militari sia extracodificiale, essa non è però di carattere eccezionale, come invece era l'Istruzione del 1951. Infatti, la SMC risponde, come espressamente dichiarato nel suo proemio, ai criteri del Vaticano II e non cozza con nessun caposaldo della disciplina generale vigente, dal momento in cui essa ammette come criterio di determinazione della giurisdizione ecclesiastica anche quello personale, sia pure in maniera sussidiaria rispetto a quello territoriale.

1.2. *L'inquadramento degli ordinariati militari nell'attuale organizzazione ecclesiastica*

a) *La qualifica di "circoscrizione ecclesiastica peculiare"*

La SMC permette peraltro di delineare i profili degli ordinariati castrensi con una certa precisione. Come recita l'art. 1, § 1, «gli Ordinariati militari, che si possono chiamare anche castrensi e che vengono giuridicamente assimilati alle diocesi, sono peculiari circoscrizioni ecclesiastiche, rette da propri statuti emanati dalla Sede Apostolica, nei quali verranno precisate più dettagliatamente le prescrizioni della presente Costituzione, fatte valide dove esistono, le Convenzioni stipulate tra la S. Sede e gli Stati». Per completare la descrizione dell'essenza di questo nuovo tipo di circoscrizione ecclesiastica, occorre tenere conto anche della disposizione dell'art. 2, § 1, il quale stabilisce che «all'Ordinariato militare è preposto, come proprio, un Ordinario normalmente insignito della dignità episcopale», assimilato al vescovo diocesano, e avente, a norma dell'art. 4, giurisdizione propria, personale ma cumulativa con quella dei vescovi diocesani.

Giova rilevare alcuni tratti degli ordinariati che possono essere desunti dalle disposizioni menzionate. Anzitutto va osservata la scelta del legislatore di nominare questo tipo di circoscrizione ecclesiastica con il

⁶ Il processo di codificazione sul punto delle prelature personali e, quindi, sulle allora denominate prelature castrensi, è stato minuziosamente studiato dalla dottrina. Rimando al mio studio, *Le attuali riflessioni della canonistica sulle prelature personali. Suggestioni per un approfondimento realistico*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, Venezia. Scuola Grande di San Rocco, 25-26 giugno 2001, a cura di S. Gherro, Padova 2002, pp. 15-53, specie pp. 25-35.

⁷ AAS, 78 (1986), pp. 481-486.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges*, del 25 gennaio 1983.

nome generico di "ordinariato". Dovendo abbandonare quello tradizionale di vicariato, non essendo più il capo dell'ente un vicario del Papa bensì un Pastore con potestà propria, e avendo deciso di creare una categoria specifica extracodificiale, si è fatto ricorso al termine generico *ordinariatus*, usato precedentemente per il solo caso italiano: dato che, però, il termine in altre lingue diverse dall'italiano non gode di tradizione e può risultare perfino cacofonico, gli statuti di molti ordinariati dispongono che l'ordinariato si chiami in un altro modo, di solito facendo notare che l'utilizzo dell'espressione alternativa è stata resa possibile grazie all'autorizzazione della Santa Sede⁹.

Al di là della questione sull'eufonia del termine *ordinariatus*, va osservato che il vocabolo non è usato nel Codice, sebbene occorra riconoscere che segnala univocamente che si tratta di un ente retto da un Ordinario. L'espressione ha il pregio e l'inconveniente di essere assai generica, al punto che il legislatore l'ha usata anche per denominare gli ordinariati personali per i fedeli provenienti dall'anglicanesimo, retti da un Ordinario con potestà vicaria¹⁰. Comunque, nel caso degli ordinariati militari o castrensi, dal momento che esiste la SMC, gli aggettivi indicano chiaramente che si tratta di un ente governato da un Ordinario caratterizzato dal fatto di avere potestà propria e giurisdizione personale e cumulativa.

L'ordinariato militare è definito dalla SMC come una peculiare circoscrizione ecclesiastica. Penso che per un canonista sia confortevole constatare che il legislatore ecclesiastico utilizza questa espressione, la quale, pur con il limite di non mettere in evidenza la dimensione comunitaria dell'ente, indica con chiarezza che si tratta di un ente delimitato dalla missione e dalla giurisdizione di un Pastore. Questa circoscrizione è qualificata come peculiare: la peculiarità può trovarsi nel carattere personale e cumulativo della giurisdizione dell'Ordinario, ma penso che ciò che rende peculiare l'ordinariato non sia tanto l'ente in sé

⁹ Molti statuti dispongono che si chiami "vescovato" castrense (forse presupponendo che l'Ordinario sarà vescovo oppure perché evidenziano che egli svolge una funzione episcopale); gli statuti del Belgio e della Francia affermano invece (in modo non del tutto preciso) che impiegano l'espressione «Diocèse aux Armées» e «Evêque aux Armées» per tradurre in francese i termini *ordinariatus* e *ordinarius*. Cfr. E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, cit., pp. 56-57.

¹⁰ Cfr. BENEDETTO XVI, cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, del 4 novembre 2009 (AAS, 101 [2009], pp. 985-990), art. 5.

stesso, quanto la modalità della sua azione pastorale; su questo punto tornerò più avanti.

b) *L'analogia giuridica con la diocesi e la natura cumulativa della giurisdizione dell'Ordinario militare*

Questa peculiare circoscrizione viene assimilata espressamente alla diocesi. Ritengo che l'assimilazione giuridica dell'ordinariato militare alla diocesi sia chiave di volta per cogliere correttamente la natura di questo tipo di circoscrizione. L'analogia giuridica tra due tipi di ente comporta l'applicazione della normativa primariamente ideata per un tipo all'altro. Questa assimilazione presuppone un sostrato di identità tra le due realtà assimilate, che consente l'applicazione giusta, secondo il brocardo *ubi eadem ratio est, ibi eadem iuris dispositio esse debet*. L'analogia giuridica risponde quindi ai principi di giustizia – uguaglianza di trattamento – e di economia legislativa. Al tempo stesso, però, va osservato che se si parla di assimilazione o analogia è perché le due realtà non sono identiche (*nihil simile est idem*), ed è giusto che laddove ci siano differenze ci sia un trattamento giuridico differenziato¹¹. Perciò la SMC, nell'applicare di nuovo l'analogia giuridica tra l'Ordinario militare e il vescovo diocesano, introduce prudentemente la clausola, invero piuttosto dichiarativa, «nisi aliud ex rei natura vel statutis particularibus constet» (art. 2, § 1), come anche quando assimila giuridicamente i cappellani militari ai parroci («parochorum iuribus gaudent et officii tenentur») chiarisce ancora che ciò avviene «nisi ex rei natura vel statutis particularibus aliud constet» (art. 7).

L'analogia giuridica, insomma, permette di colmare lacune laddove esistano, giacché basta applicare all'ordinariato la disciplina prevista per la diocesi. Al contempo, proprio perché si tratta di analogia e non di identità, questo ricorso concettuale e giuridico consente di fare quante eccezioni siano opportune per rispettare il carattere peculiare della circoscrizione, ovvero per sovvenire alle necessità pastorali peculiari. Forse si può scorgere una tendenza ad applicare a tutti i costi la normativa diocesana, dimenticando la possibilità di eccepire quante volte fosse necessario il regime diocesano, come se le eccezioni togliessero categoria ecclesiale agli ordinariati, quando in realtà, così facendo, ciò che si sottrae

¹¹ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), pp. 215-224.

è la flessibilità necessaria per svolgere la peculiare opera pastorale che giustifica l'esistenza di queste circoscrizioni ecclesiastiche.

Gli ordinariati militari sono, quindi, assimilati alle diocesi, il che vuol dire che non sono diocesi. Non è una questione né di categoria né di mancato sviluppo, ma di una diversità ontologica. Ritengo che tale differenza non si debba al fatto che la giurisdizione castrense sia personale (potrebbero esistere diocesi personali, come si può desumere dal disposto del can. 372), ma soprattutto al carattere cumulativo della giurisdizione dell'Ordinario, il quale mette in evidenza che l'ordinariato è un ente sorto dall'incarico pastorale affidato ad un Ordinario per il bene di più Chiese particolari, cioè che presuppone l'esistenza previa di Chiese particolari. Il concetto di giurisdizione cumulativa viene del resto spiegato legalmente dalla stessa SMC, allorché giustifica questo termine facendo notare che è così «nam personae ad Ordinariatum pertinentes esse pergunt fideles etiam illius Ecclesiae particularis cuius populi portionem ratione domicilii vel ritus efformant» (art. 4, 3°). In altre parole, la porzione del Popolo di Dio che forma l'ordinariato non è separata dalle diocesi locali o rituali, giacché i fedeli dell'ordinariato appartengono previamente, necessariamente e contemporaneamente ad una Chiesa particolare; l'ordinariato non si pone rispetto alle diocesi come *aliud ad aliud*, ma come un ente che si sovrappone ad esse.

Il carattere cumulativo della giurisdizione dell'Ordinario militare è un pilastro, assieme a quello dell'assimilazione giuridica alla diocesi, sul quale poggia la natura di questo tipo di circoscrizione. L'espressione "giurisdizione cumulativa" fu introdotta al momento di erigere l'ordinariato militare italiano nel 1940¹² e il suo significato è rimasto chiarito con la SMC. La cumolazione di giurisdizioni, lungi dall'essere percepita come qualcosa di problematico rispetto alla determinazione delle competenze, deve essere vista dall'ottica della *communio ecclesiarum*. Il principio organizzativo che deve reggere i rapporti tra Pastori è quello della cooperazione¹³, che è precisamente il criterio che sta alla base della creazione di un ordinariato militare. La cooperazione richiederà certamente un accurato lavoro di delimitazione delle competenze, ma ciò non può essere considerato dalla prospettiva della concorrenza: non può esistere un contrasto concorrenziale perché non esistono interessi

¹² Cfr. AAS, 32 (1940), pp. 280 e 281.

¹³ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 228.

contrastanti, bensì tutti i Pastori perseguono la stessa finalità, e cioè la *salus animarum*. Dal punto di vista dei fedeli, la doppia appartenenza simultanea alla diocesi e all'ordinariato comporta un diritto di opzione, giacché il fedele può scegliere tra il servizio pastorale della diocesi locale o quello dell'ordinariato¹⁴.

c) Limiti della qualifica degli ordinariati militari come Chiese particolari

La dottrina si è posta il problema di determinare fino a che punto si possa affermare che l'ordinariato militare sia una Chiesa particolare. La SMC (art. 2, § 4) impiega l'espressione «inter Ordinariatum militarem et alias Ecclesias particulares»¹⁵ e san Giovanni Paolo II si è riferito più volte agli ordinariati militari come Chiese particolari¹⁶. Alcuni hanno sollevato dei problemi ecclesiologici dinanzi a questa qualifica¹⁷.

Da parte mia, ritengo che occorra anzitutto definire cosa si intenda per Chiesa particolare. Infatti, mi sembra di poter affermare che non esista una nozione univoca nell'impiego che di questa espressione fanno i documenti ufficiali della Chiesa. Basterebbe ricordare che nel Vaticano II, nel decreto *Orientalium Ecclesiarum*, si impiega l'espressione per riferirsi a tutta una Chiesa rituale e far notare che neanche nello stesso Codice di diritto canonico si può rinvenire una nozione univoca: nel can. 368 si afferma che le Chiese particolari "sono" le diocesi ed altre circoscrizioni, senonché queste ultime, al can. 134, § 1, vengono "equiparate" alle Chiese particolari¹⁸.

¹⁴ Cfr. C. SOLER, *Jurisdicción cumulativa*, in *Ius Canonicum*, 28 (1988), pp. 131-180, specie p. 137.

¹⁵ Corsivo aggiunto.

¹⁶ Cfr., per esempio, *Discorso ai partecipanti alla Terza Riunione Internazionale di Ordinariati militari*, del 11 marzo 1994, in *La nuova evangelizzazione nel mondo militare. III° Convegno Internazionale degli Ordinariati Militari. 7-11 marzo*, a cura della Congregazione per i Vescovi - Ufficio Centrale di Coordinamento Pastorale degli Ordinariati Militari, Città del Vaticano 1994, pp. 16-17 e *Discorso ai cappellani militari italiani*, del 19 ottobre 1995, in «L'Osservatore Romano», 20 ottobre 1995, p. 5.

¹⁷ Cfr., per esempio, T. OLSEN, *Die Natur des Militärordinariats...*, pp. 380-397 e H. LEGRAND, *Un solo obispo por ciudad. Tensiones en torno a la expresión de la catolicidad de la Iglesia desde el Vaticano II*, in *Iglesias locales y catolicidad. Actas del Coloquio internacional de Salamanca 2-7 abril 1991*, a cura di H. Legrand - J. Manzanares - A. García y García, Salamanca 1992, p. 530.

¹⁸ Sull'uso non univoco dell'espressione Chiesa particolare nei documenti magisteriali, cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *Las dimensiones particulares de la Iglesia*, in *Iglesia universal e iglesias particulares. IX Simposio Internacional de Teología*, Pamplona 1989, pp. 251-272.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al n. 833, citando *Christus Dominus*, 11 e i cann. 368 e 369 del Codice di diritto canonico, afferma che «per Chiesa particolare, che è in primo luogo la diocesi (o l'eparchia), si intende una comunità di fedeli cristiani in comunione nella fede e nei sacramenti con il loro vescovo ordinato nella successione apostolica». Qui si pone la prima difficoltà, dal momento che, sebbene tutti gli Ordinari militari siano attualmente vescovi, la SMC (art. 2, § 1) afferma che l'Ordinario militare «dignitate episcopali pro norma insignitus», il che fa pensare che l'ordinazione episcopale non sia per gli ordinariati militari un requisito essenziale, mentre invece sembra che lo sia per la Chiesa particolare definita dal Catechismo¹⁹. Per il resto, la Lettera del 28 maggio 1992, della Congregazione per la Dottrina della Fede, *Communio notio*²⁰, considera la Chiesa particolare come quella realtà particolare dove «si fa presente la Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali» (n. 7), ed è chiaro che uno degli elementi essenziali è il vescovo. Questo documento peraltro concepisce la Chiesa particolare in modo tale che giunge ad affermare che «l'ingresso e la vita nella Chiesa universale si realizzano necessariamente in una particolare Chiesa» (n. 10). Partendo da questa concezione della Chiesa particolare, appare chiaro che gli ordinariati militari non sono Chiese particolari, ma rispondono ad uno sviluppo dell'organizzazione ecclesiastica che presuppone queste realtà primarie. Difatti, sempre il documento ora commentato completa il discorso che vede la Chiesa come una *communio ecclesiarum*, affermando che «per avere una visione più completa di questo aspetto della comunione ecclesiale — unità nella diversità —, è necessario considerare che esistono

¹⁹ Prima della promulgazione della *Spirituali militum curae*, i vicari castrensi erano concepiti come vicari del Romano Pontefice e risultava congruo con la loro condizione che, se erano insigniti della condizione episcopale, fossero vescovi titolari. Dopo la SMC, il 15 novembre 1997, Giovanni Paolo II approvò la proposta di mutare la prassi sino allora seguita circa l'attribuzione ai vescovi militari del titolo di diocesi estinte (cfr. E. BAURA, *Il titolo episcopale dei vescovi militari*, cit., pp. 6-26). Il provvedimento non comportava modifiche sostanziali sotto il profilo giuridico, né rendeva necessaria l'ordinazione episcopale dell'Ordinario militare, sebbene evidenziasse la potestà propria, anziché vicaria del vescovo Ordinario militare che esercita una funzione di natura episcopale a favore di un popolo, i cui fedeli però continuavano a far parte contemporaneamente delle chiese locali. Sul significato ecclesiologico dell'attribuzione di questi titoli ai vescovi, cfr. J.M. R. TILLARD, *L'Église locale. Ecclésiologie de communion et catholicité*, Paris 1995, pp. 271-276. Sul tema del titolo episcopale conferito a prelati con funzione episcopale, cfr. V. DE PAOLIS, *Nota sul titolo di consacrazione episcopale*, in *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), pp. 59-79.

²⁰ AAS, 85 (1993), pp. 838-850. La versione italiana, citata nel testo per facilitarne la lettura, si può trovare su www.vatican.va.

istituzioni e comunità stabilite dall'Autorità Apostolica per peculiari compiti pastorali», facendo riferimento, ovviamente, alle prelatore personali e agli ordinariati militari²¹. «Esse in quanto tali – continua il citato testo – appartengono alla Chiesa universale, pur essendo i loro membri anche membri delle Chiese particolari dove vivono ed operano. Tale appartenenza alle Chiese particolari, con la *flessibilità* che le è propria, trova diverse espressioni giuridiche. Ciò non solo non intacca l'unità della Chiesa particolare fondata nel Vescovo, bensì contribuisce a dare a questa unità l'interiore diversificazione propria della *comunione* (...). Per il loro carattere sovradocesano, radicato nel ministero petrino, tutte queste realtà ecclesiali sono anche elementi al servizio della comunione delle diverse Chiese particolari» (n. 16).

È stato fatto notare, a mio avviso a ragione, che la questione sulla possibilità di qualificare gli ordinariati militari come Chiese particolari rischia di diventare un problema retorico sulla sua categoria ecclesiale, mentre il discorso sostanziale consiste nel far vedere come a queste peculiari circoscrizioni ecclesiastiche si possa applicare la ricchezza dell'ecclesiologia del Vaticano II circa il senso comunitario delle circoscrizioni ecclesiastiche, la corresponsabilità di tutti i fedeli nella missione della Chiesa, la costituzione del presbiterio attorno all'Ordinario a cui la Chiesa ha affidato un preciso compito pastorale e sulla comunione esistente tra tutte le circoscrizioni²². Infatti, non è da dimenticare che, per quanto si parli di “circoscrizioni”, questi enti non possono essere visti solo come delimitazioni della competenza di un Ordinario, ma si tratta di enti comunitari dove i fedeli, oltre a ricevere gli aiuti spirituali esercitano la loro responsabilità in ordine all'edificazione della Chiesa. Del resto, benché gli ordinariati non siano Chiese particolari in un senso stretto, non v'è dubbio che essi sono porzioni del Popolo di Dio²³. La novità del

²¹ Cfr. F. OCÁRIZ, *Unità e diversità nella comunione ecclesiale*, in *L'Osservatore Romano*, 21 giugno 1992, p. 11.

²² Cfr. A. VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los ordinariatos militares*, Pamplona 1992, pp. 278-289.

²³ Secondo alcuni l'espressione “porzione” del Popolo di Dio, invece di “parte”, venne adoperata dal Concilio per segnalare che era una parte che conteneva il tutto della Chiesa, sicché bisognerebbe riservarla per le Chiese particolari territoriali, che possiedono la pienezza dell'immagine della cattolicità (cfr. specialmente H. LEGRAND, *Nature de l'église particulière et rôle de l'évêque dans l'église*, in *La charge pastorale des évêques*, a cura di W. ONCLIN e P. VEUILLOT, Paris, 1969, p. 106). Nondimeno, non ci sono differenze sostanziali semantiche fra *pars* e *portio* e non consta che i Padri conciliari avessero optato in favore della parola *portio* nel senso accennato da Legrand (cfr. R. WEBER, *Das Volk als*

Vaticano II sta tra l'altro nel prevedere l'esistenza di queste porzioni aggiunte alle Chiese particolari esistenti, senza creare per ciò porzioni separate. I fedeli appartengono contemporaneamente alla Chiesa particolare del loro domicilio e all'ente "aggiunto" creato dalla Santa Sede per lo sviluppo di speciali compiti pastorali.

Una volta tratteggiati i profili generali degli ordinariati militari, occorre ora soffermarsi su alcune questioni canonistiche e pastorali che la loro presenza pongono.

2. QUESTIONI CANONICHE SPECIFICHE DEGLI ORDINARIATI MILITARI

2.1. Le fonti normative

Una peculiarità degli ordinariati militari è costituita dall'assetto normativo che li regge. L'art. 1, § 1 della SMC afferma che gli ordinariati sono retti «da propri statuti emanati dalla Sede Apostolica, nei quali verranno precisate più dettagliatamente le prescrizioni della presente Costituzione, fatte valide dove esistono, le Convenzioni stipulate tra la Santa Sede e gli Stati».

Va subito notato che, oltre alle norme prettamente canoniche, sono da considerarsi, dove esistono, le convenzioni stipulate tra la Santa Sede e gli Stati. Occorre considerare che l'esistenza di un ordinariato militare è solitamente preceduto da un accordo tra la Santa Sede e lo Stato corrispondente²⁴. Queste norme pattizie si collocano al vertice dell'assetto normativo, poiché il principio *pacta sunt servanda* esige che non possano

Strukturelement der kirchlichen Zirkumskription, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 181 (2012), pp. 136-138 e IDEM, *El concepto de pueblo de las circunscripciones eclesiásticas*, Roma 2012, pp. 131-146). La proposta di Legrand, seguita da altri teologi, di riservare l'espressione in questione alle immagini complete della cattolicità è legittima, ma non vincolante. Peraltro esistono anche ragioni di peso che portano a preferire l'uso di questa espressione per parlare di tutte le comunità condotte da un Pastore con funzione episcopale, aiutato dal clero (cfr., per esempio, J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, ed. italiana a cura di L. Graziano, Venezia, 2007, pp. 209-214).

²⁴ Talvolta la Chiesa si riserva la possibilità di erigere nel futuro un ordinariato. Per esempio, nel Protocollo addizionale riguardo all'art. § 2 e § 3 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica del Gabon, del 12 dicembre 1997 (*Il Regno/documenti*, [1997], pp. 236-238) si dichiara: «Le circoscrizioni ecclesiastiche di cui al § 3 sono: le province ecclesiastiche, le arcidiocesi, le diocesi, le prelatore territoriali o personali, i vicariati e le prefetture apostoliche, le amministrazioni apostoliche o le missioni *sui iuris* e gli ordinariati militari o per fedeli di altro rito. La Santa Sede conserva la possibilità di creare circoscrizioni ecclesiastiche per rispondere a nuove necessità pastorali o ad altre necessità».

essere modificate unilateralmente. Peraltro, il legislatore ecclesiastico tiene a ricordare questo principio, come si vede, oltre che nella dichiarazione del can. 3, anche negli artt. 1 e 13 della SMC²⁵.

Nulla vieta che le stesse norme concordatarie rimandino ad eventuali accordi tra le autorità civili inferiori (per esempio, il ministro della difesa) e le autorità ecclesiastiche inferiori alla Santa Sede (la Conferenza episcopale o lo stesso Ordinario militare). Qui va osservata una nota caratterizzante gli ordinariati militari, dovuta al fatto che la pastorale castrense si svolge in ambiti militari e quindi risulta necessario il coordinamento tra le autorità militari e quelle ecclesiali. Molte questioni della vita quotidiana (fissazione di atti di culto, modalità di alcuni servizi, pagamento di alcune spese) devono essere necessariamente rimandate a questo tipo di accordi. Sembra peraltro opportuno che le norme concordatarie prevedano questi accordi, onde evitare di lasciarle alla discrezione di una o di un'altra autorità (per esempio, aggiungendo le clausole "di intesa con l'Ordinariato o con il Ministro di difesa" o quanto meno "avendo sentito le autorità ecclesiastiche o militari competenti").

A questo proposito, va osservato che alcuni statuti di ordinariati militari indicano norme civili quali fonti normative dell'ordinariato²⁶. Senz'altro le norme statuali non potranno che regolare aspetti solo civili (ad esempio, il grado militare dei cappellani, il loro stipendio, ecc.). Ad ogni modo, non sembra corretta sul piano tecnico normativo l'indicazione di norme civili unilaterali come fonti dell'ordinariato, poiché esse non incidono – non possono e non devono incidere – sugli aspetti canonici della circoscrizione, per quanto siano importanti in altri aspetti della vita (soprattutto dei cappellani). Ciò non toglie che gli statuti possano rimandare alle norme civili come punti di riferimento per stabilire regole canoniche (per esempio, il rinvio alla legislazione civile per determinare chi è militare e quindi chi appartiene alla giurisdizione canonica dell'ordinariato).

²⁵ Le norme pattizie, oltre a prevedere l'esistenza dell'ordinariato (e, se non esistesse prima, la Santa Sede si impegna ad erigerlo), concretizzano solitamente la questione circa la condizione episcopale dell'Ordinario, la modalità della sua nomina, la condizione militare o meno dei cappellani, ed altri punti relativi allo svolgimento dell'attività pastorale castrense.

²⁶ Cfr., p. es., gli statuti di Cile (art. 1), Ecuador (art. 1), Francia (art. 2), Portogallo (art. 2, 2), ecc.; sono numerosi i rinvii alla legislazione civile da parte degli statuti dell'ordinariato austriaco. Le menzionate norme possono consultarsi nel mio volume prima citato (*Legislazione sugli ordinariati castrensi*) oppure nelle rispettive pagine di internet.

Per quanto riguarda la gerarchia delle fonti puramente canoniche, andrebbe precisato che, a rigore, più che dinanzi a un problema di gerarchia, ci si trova di fronte ad una questione di collegamento fra tre diversi tipi di legge: le leggi universali comuni (il Codice di Diritto Canonico e le altre norme), una legge universale specifica per tutti gli ordinariati (la SMC, che a sua volta si presenta come legge-quadro nel settore dell'ordinamento giuridico che regola) ed una norma pontificia particolare (gli statuti) che si muove entro la cornice fissata dalla legge-quadro. Da ricordare che le norme specifiche prevalgono su quelle generiche in ciò che è specifico, secondo una regola tradizionale ermeneutica di cui si fa eco il can. 18, qualora si riscontrasse qualche antinomia (cosa peraltro che fino al momento non mi risulta che si sia verificata). Gli eventuali casi di disposizioni di diritto particolare diverse dalle norme generali, o sono previsti («nisi aliud ex rei natura vel statutis constet»), oppure provengono da norme pattizie, anche esse previste («servatis ubi extent conventionibus inter Sanctam Sedem et nationes initis»).

Riguardo alla descrizione dell'assetto normativo canonico, va premessa la già menzionata assimilazione giuridica degli ordinariati militari alle diocesi espressamente stabilita dalla SMC, il che costituisce un principio di economia legislativa, in quanto si applica lo stesso regime giuridico alle due categorie di circoscrizioni ecclesiastiche, a meno che, come si ricorda a proposito dei diritti e dei doveri dell'Ordinario e del cappellano militare, consti altrimenti dalla natura delle cose o da espresse disposizioni. L'assimilazione spiega la possibilità di contare su una legislazione specifica piuttosto breve.

Rispetto alla SMC, va segnalato che essa è una legge extracodificiale, post-conciliare (nel senso che poggia, come dichiara espressamente nel Proemio, sulla dottrina conciliare e, quindi, alla sua luce deve essere interpretata), che funge da legge-quadro per gli ordinariati militari. Il carattere di legge-quadro consente alla SMC di fare a meno di una regolamentazione precisa di tutti gli aspetti giuridici coinvolti in qualche modo nell'organizzazione della pastorale castrense. Ciò nonostante, la scelta operata dal legislatore, di trattare esplicitamente della giurisdizione ecclesiastica sui militari in una norma extracodificiale, ha fatto sì che la cornice delineata dalla legge-quadro sia assai completa, lasciando in alcuni punti poco spazio all'ulteriore determinazione statutaria²⁷.

²⁷ Cfr. A. VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica*, cit., pp. 120-130.

In ogni caso, poiché la SMC si rifà agli statuti, occorre capire il loro valore legale. Va anzitutto osservato che questi statuti sono norme il cui contenuto è quello previsto dal can. 94 (consistente soprattutto nel definire la costituzione, l'organizzazione e il modo di agire dell'ente), ben inteso però che non si tratta di norme emanate dall'autonomia dell'ente, come la collocazione sistematica del canone citato farebbe pensare, bensì norme emanate in forza della potestà di regolamentazione di una nuova porzione del Popolo di Dio.

Gli statuti degli ordinariati castrensi sono emanati dalla Santa Sede. La SMC, nel proemio e nell'art. 1 §1, parla, in effetti, di «statuta ab Apostolica Sede condita», tuttavia la disposizione finale della Costituzione apostolica stabilisce che gli statuti «recognitiōni Sanctae Sedis subicienda sunt», il che ha suscitato qualche perplessità nella dottrina²⁸. Spetta comunque alla suprema autorità della Chiesa disciplinare certe materie contenute negli statuti che trascendono l'ambito strettamente interno dell'ordinariato, come, p. es., la designazione del tribunale, l'eventuale ampliamento dell'ambito di giurisdizione dell'Ordinario, il contributo delle diocesi al clero dell'ordinariato, e altri aspetti di questo tipo. La regolamentazione del coordinamento fra l'attività pastorale delle diocesi e quella degli ordinariati militari spetta al Romano Pontefice quale supremo moderatore della *communio*.

Va da sé che una siffatta regolamentazione rientra nella funzione legislativa, onde l'unica autorità competente per emanare questo tipo di statuti è lo stesso Romano Pontefice. Infatti, la prassi abituale seguita nell'emanazione degli statuti consiste nella produzione di un decreto da parte del dicastero competente (Congregazione per i Vescovi o Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli) che richiama espressamente il can. 30, dichiarando quindi che il decreto è una vera legge emanata dalla Congregazione in forza della potestà legislativa delegata concessale espressamente dalla suprema autorità²⁹.

Gli statuti possono dar luogo ad una certa varietà fra gli ordinariati, dentro la cornice delineata dalla Costituzione apostolica. Anzi, queste

²⁸ Cfr. M. BONNET, *L'Ordinariat militaire ou Ordinariat aux armées*, in *Les cahiers du droit ecclésiast.*, 2 (1986), p. 72; J.L. GUTIERREZ, *De Ordinariatus militaris nova constitutione*, in *Periodica*, 76 (1987), p. 217; D. LE TOURNEAU, *La jurisdiction cumulative de l'Ordinariat aux Armées*, in *Revue de Droit Canonique*, 37 (1987), p. 213.

²⁹ Negli ordinariati eretti prima della promulgazione della SMC il testo dei decreti di erezione fungevano in qualche modo da statuti. Gli statuti dell'ordinariato militare tedesco, invece, sono statuti sanzionati mediante *motu proprio* del Papa (come prevedeva l'art. 27 del concordato di 10 novembre 1933), il che evidenzia ancora meglio la loro natura di legge papale.

norme vanno viste come uno strumento di flessibilità che consente di adattare il regime giuridico degli ordinariati militari alle circostanze del luogo, senza dover uniformarsi ad altri ordinariati o seguire necessariamente tutte le disposizioni codiciali sulle diocesi. A rigore, gli statuti, essendo emanati dal legislatore supremo, potrebbero derogare alla SMC, sebbene la buona arte legislativa richiederebbe che ciò fosse una soluzione eccezionale e che venisse indicato espressamente.

Infine, va segnalato che l'assetto normativo di un ordinariato è anche integrato dalle norme che l'Ordinario militare stabilisce in forza della sua potestà legislativa e amministrativa. Tali norme hanno esclusivamente efficacia all'interno dell'ordinariato e devono comunque apparire in conformità agli statuti e alle altre norme superiori. L'Ordinario può altresì stipulare convenzioni con altre autorità ecclesiastiche (per esempio, allo scopo di statuire il modo in cui si realizzerà la cooperazione del clero di una diocesi con l'ordinariato) o con autorità civili, sempre nel rispetto delle norme universali e di quelle concordatarie.

2.2. La giurisdizione personale cumulativa dell'Ordinario militare

a) Determinazione della giurisdizione personale

L'art. 4, 1) della SMC precisa che, essendo personale la giurisdizione dell'Ordinario, essa può esercitarsi «erga personas ad Ordinariatum pertinentes, etiam si quandoque versentur extra fines nationis». L'art. 10 definisce chi sono quei fedeli appartenenti all'ordinariato: i militari; quanti compongono le loro famiglie, concetto che in realtà comprende tutti coloro che abitano nella stessa casa di un militare; tutti coloro che frequentano scuole militari o che si trovano degenti o prestano servizio negli ospedali militari, nelle case per anziani o in altri simili istituti; tutti i fedeli che svolgono stabilmente un compito loro affidato dall'Ordinario militare o con il suo consenso.

Dalla descrizione della SMC possono sorgere non pochi dubbi in pratica circa l'appartenenza di determinati fedeli all'ordinariato. Anzitutto, può non essere chiara la qualifica di militare; essa dipende dalla normativa civile, la quale non sempre è univoca. Fino a che punto un certo tipo di lavoratore impegnato in una struttura militare abbia la condizione di militare o se continui ad esserlo il militare pensionato o tante altre domande che possono sorgere sono questioni che non sempre trovano una risposta netta. La determinazione precisa del popolo dell'ordinariato non è

questione banale, in quanto può condizionare la validità degli atti (si pensi alla celebrazione del matrimonio o allo svolgimento di un processo giudiziario). Spetta agli statuti di ogni singolo ordinariato, sulla base delle eventuali disposizioni pattizie, e tenendo conto della legislazione civile in materia, determinare con maggiore rigore il popolo dell'ordinariato, cosa che, purtroppo, non sempre avviene.

Un fenomeno che si sta verificando sempre più frequentemente è l'allargamento della giurisdizione castrense ad ambiti personali diversi da quelli militari ma in qualche modo analoghi alla realtà militare. È successo in più Paesi, ad esempio, che la giurisdizione castrense si è ampliata fino a comprendere anche le forze di polizia, pur non facendo parte delle forze dell'esercito. Penso che l'omologazione della polizia ai militari, agli effetti dell'attenzione pastorale, non sia problematica, in quanto le condizioni di vita dei poliziotti (disponibilità, frequenti spostamenti, struttura di lavoro fortemente gerarchizzata, pericolosità, lavoro armato) si assomigliano a quelle dei militari, per cui si giustifica una stessa attività pastorale organizzata, peraltro svolta per lo più in ambienti simili a quelli castrensi in quanto alla protezione e alla riservatezza. Questa considerazione nulla toglie all'eventuale opportunità di creare una struttura a sé per le sole forze di polizia, qualora la sensibilità del Paese lo richiedesse, atta tra l'altro a sottolineare la differenza tra il servizio di polizia e quello dei militari.

Al di là di questo eventuale allargamento che risulta più o meno naturale, esiste anche la tendenza ad affidare all'ordinariato castrense l'attenzione pastorale di ambiti che poco hanno a che fare con la vita castrense. Ad esempio, in uno degli ordinariati di più recente creazione, quello della Slovacchia, la giurisdizione dell'Ordinario militare si estende, non solo alle forze di polizia, ma anche ai vigili del fuoco e ad altri corpi non militari dedicati al soccorso delle persone³⁰. A me sembra che tali estensioni pongano qualche problema sotto il profilo pastorale. Penso che sia importante salvaguardare la specificità dell'attività pastorale castrense, capace di incidere nella vita dei militari, grazie soprattutto all'operato dei cappellani, i quali condividono tanti aspetti della vita castrense e riescono

³⁰ Così recita l'art. 2, 3 degli Statuti dell'ordinariato slovacco: «La finalità dell'Ordinario è quella di provvedere all'assistenza religiosa dei fedeli cattolici nelle Forze Armate, nei Corpi Armati e nei Salvataggi (Vigili del Fuoco e Soccorso di Montagna) e ai loro familiari. In virtù di quanto stabilito dall'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca del 21 agosto 2002, l'Ordinario provvede anche all'assistenza delle persone private di libertà per decisione di un organo statale».

a cogliere le problematiche deontologiche della professione militare. L'estensione a settori non militari rischia di togliere l'incisività pastorale propria degli ordinariati militari. Ritengo che, qualora si percepiscano necessità pastorali speciali in alcuni ambienti professionali diversi dai militari, la Chiesa si potrebbe organizzare creando altri enti a carattere personale, approfittando appunto delle strade che il Vaticano II ha aperto, come ricorda il proemio della SMC.

Un ultimo aspetto da considerare riguardo alla portata della giurisdizione dell'Ordinario militare è quello relativo ai fedeli di altro rito. Negli ordinariati castrensi possono emergere questioni relative ai rapporti interrituali. La SMC si muove all'interno del diritto latino, fa riferimenti al Codice latino. Credo, dunque, che si possa affermare che gli ordinariati militari sono circoscrizioni della Chiesa latina. Tuttavia, al momento di definire la giurisdizione cumulativa dell'Ordinario militare, la SMC chiarisce che i fedeli continuano ad appartenere alle Chiese particolari «*cuius populi portionem ratione domicilii vel ritus efformant*» (art. 4, 3°, enfasi aggiunta). I fedeli orientali possono, quindi, giovare del ministero dei cappellani militari, anzi sono fedeli dell'ordinariato a tutti gli effetti, senza che per ciò perdano, ovviamente, la loro appartenenza rituale. La presenza però di fedeli orientali può porre alcune questioni pastorali e giuridiche. In modo particolare, occorre fare attenzione nel caso in cui un fedele volesse essere ordinato per l'ordinariato oppure un chierico orientale volesse collaborare con l'ordinariato o addirittura incardinarsi in esso. Naturalmente i rapporti interrituali dovranno seguire le regole generali su questo tema.

b) *Il coordinamento con la giurisdizione diocesana*

Oltre alla determinazione dell'ambito di giurisdizione dell'Ordinario militare si rende necessario il suo coordinamento con le giurisdizioni territoriali. A questo scopo la SMC (art. 3) ha previsto che l'Ordinario militare sia *de iure* membro della Conferenza episcopale, anche ove egli non fosse vescovo³¹. Ciò aiuta indubbiamente a coordinare l'attività pastorale e manifesta il fatto che la ragion d'essere di un ordinariato militare è quella di offrire un aiuto alle Chiese particolari,

³¹ Per un approfondimento del tema cfr. A. VIANA, *La pertenencia del ordinario militar a la conferencia episcopal*, in *L'Année Canonique*, 35 (1992), pp. 467-474.

svolgendo una specifica azione pastorale in favore di fedeli appartenenti alle diocesi del Paese.

Il coordinamento deve esistere anche a livello dei sacerdoti. Per questo risulta essenziale ubicare correttamente la posizione ecclesiologica del cappellano militare. L'art. 6 della SMC afferma che il presbiterio dell'ordinariato è formato dai sacerdoti incardinati e da tutti i sacerdoti – del clero secolare e del clero religioso – che svolgono un servizio ministeriale nell'ordinariato con il consenso del proprio Ordinario. L'appartenenza al presbiterio dell'ordinariato non rende il sacerdote chierico separato dalla diocesi dove abita, anche ove fosse impegnato a tempo pieno nell'ordinariato e perfino anche ove fosse incardinato in esso. Al contrario, dal momento che i fedeli dell'ordinariato sono precedentemente e simultaneamente fedeli della diocesi, il ministero sacerdotale del cappellano militare, pur sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, si svolge di fatto in favore dei fedeli della diocesi, rende un servizio alla diocesi. Si tratta pertanto di un ministero presbiterale che, pur svolto per cooperare con la missione dell'Ordinario militare e sotto la sua guida, aiuta anche alla missione pastorale del vescovo diocesano e, benché non sia svolto sotto il suo diretto governo, si compie pur sempre in comunione con lui. In altre parole, i cappellani militari, perfino anche quelli incardinati nell'ordinariato e addirittura dedicati a tempo pieno in esso, oltre che al presbiterio dell'ordinariato castrense, appartengono anche, a motivo di una situazione reale, al presbiterio della diocesi locale, in quanto, svolgendo il loro ministero sacerdotale in comunione con il vescovo a favore di fedeli a lui affidati, collaborano, con l'esercizio del loro sacerdozio ministeriale, con il vescovo diocesano nella missione che questi ha ricevuto dalla Chiesa. Il fatto che tali cappellani non siano sotto la giurisdizione del vescovo diocesano in quanto alla disponibilità a ricevere incarichi diocesani non toglie la realtà della loro cooperazione ministeriale con il vescovo e pertanto della loro appartenenza essenziale al presbiterio. Mi sembra perciò azzeccata l'intuizione di chi ha prospettato due concezioni di presbiterio, una secondo una visione ontologica della collaborazione dei presbiteri con il Pastore e un'altra, invece, facente riferimento a una determinazione disciplinare³². Muovendo da questa considerazione, i cappellani incardinati nell'ordinariato militare

³² Cfr. J. HERVADA, *sub can. 294*, in *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, a cura di A. Marzoa, J. Miras e R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 1996, vol. II, p. 406.

farebbero parte nel senso giuridico-disciplinare del solo presbiterio dell'ordinariato, mentre, da un punto di vista dell'ontologia del presbiterio, apparterrebbero e al presbiterio dell'ordinariato e a quello della diocesi.

La considerazione della posizione ecclesiologica dei cappellani militari, molto legata alla comprensione della giurisdizione cumulativa, porta a capire meglio i loro rapporti con i sacerdoti della diocesi e le conseguenze giuridiche pratiche nell'azione pastorale. Alla luce della doppia appartenenza dei fedeli all'ordinariato e alla diocesi e della doppia appartenenza, almeno a livello essenziale, dei cappellani ad entrambi i presbiteri, si comprende bene il disposto dell'art. 5 della SMC, allorché stabilisce quale principio organizzativo che gli ambienti e i luoghi riservati ai militari in primo e principale modo sottostanno alla giurisdizione dell'Ordinario militare, chiarendo subito però che in via secondaria vale anche la giurisdizione del vescovo diocesano, ogni qual volta, cioè, manchino l'Ordinario militare e i suoi cappellani. Risulta anche molto illuminante in ordine alla comprensione della natura dell'ordinariato militare l'asserto finale del citato articolo, allorquando precisa che in tal caso, sia il vescovo diocesano che il parroco agiscono per diritto proprio.

c) Le facoltà per assistere ai matrimoni

Una questione pratica, che si è sollevata nella prassi pastorale durante gli anni di vigore della SMC, è quella relativa alla celebrazione dei matrimoni. Il cappellano è equiparato al parroco, a norma dell'art. 7 della SMC («nisi ex rei natura vel statutis particularibus aliud constet»). A norma del can. 1109 il parroco può assistere validamente al matrimonio dei suoi sudditi e di tutti i fedeli, purché almeno uno dei contraenti sia di rito latino, dentro i confini del suo territorio³³. Tuttavia, non mi sembra che si possa dubitare sull'applicabilità del can. 1110, relativo al parroco personale, al cappellano militare, giacché l'equiparazione del cappellano al parroco vale soprattutto in riferimento al parroco personale. Come è

³³ Il m. pr. di Papa Francesco, del 15 settembre 2016, *De concordia inter Codices* (reperibile in www.vatican.va) ha chiarito che il requisito di cui al can. 1109 che uno dei due nubendi sia di rito latino si riferisce al caso in cui nessuno dei due sia suddito. La redazione del canone novellato è la seguente: «Loci Ordinarius et parochus, nisi per sententiam vel per decretum fuerint excommunicati vel interdicti vel suspensi ab officio aut tales declarati, vi officii, intra fines sui territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam, dummodo alterutra saltem pars sit adscripta Ecclesiae latinae, non subditorum».

noto, il can. 1110 restringe la competenza del parroco personale in materia di assistenza al matrimonio, stabilendo che «Ordinarius et parochus personalis vi officii matrimonio solummodo eorum valide assistunt, quorum saltem alteruter subditus sit intra fines suae dicionis», in modo tale che il cappellano militare, diversamente dal parroco territoriale, non avrebbe nessuna facoltà per assistere ad un matrimonio di due fedeli non sudditi suoi, anche ove la cerimonia si svolgesse nella sua cappellania.

Che per la validità di un matrimonio assistito da un cappellano militare uno dei due contraenti debba essere suddito del cappellano è, quindi, fuori discussione (e dal momento che è suddito, cioè appartenente all'ordinariato e affidato al cappellano, risulterebbe irrilevante il rito di appartenenza). Mi sembra di poter affermare anche che, in base al can. 1110 e al principio che delimita la competenza del parroco territoriale in questa materia, non basti che uno dei due nubendi sia suddito dell'ordinariato, ma che occorra l'esistenza di un legame con il cappellano, cioè che uno dei due appartenga alla sua cappellania («subditus sit intra fines suae dicionis»), onde l'importanza di determinare con precisione l'incarico dei cappellani.

Comunque, la questione più intricata che si pone è quella di delucidare se il cappellano militare possa assistere al matrimonio di uno dei suoi sudditi in qualsiasi luogo oppure, se nel caso in cui il luogo delle nozze non sia militare, egli abbia bisogno della delega del parroco territoriale.

Per rispondere a tale quesito si potrebbe considerare, da una parte, il fatto che come la competenza del parroco territoriale finisce appunto con il territorio, per quanto i nubendi siano fedeli della sua parrocchia, così anche la competenza del parroco personale deve essere esercitata nei luoghi della sua competenza. A favore della territorialità ci sarebbe anche la considerazione che la celebrazione del matrimonio riguarda l'ordine pubblico e quindi che essa sarebbe di interesse della parrocchia territoriale. D'altra parte, però, si potrebbe ragionare affermando che la giurisdizione personale porti a pensare che l'unico elemento per la sua delimitazione sia, appunto, quello personale, sicché sarebbe irrilevante il luogo della celebrazione; l'espressione del can. 1110 «intra fines suae dicionis», equivalente a quella «intra fines sui territorii» del can. 1109, si riferirebbe dunque alla *dicio* personale (nel caso dell'ordinariato militare, alla cappellania all'interno dell'ordinariato), anziché al luogo. Inoltre, in caso

di dubbio va ricordato il principio dell'interpretazione ampia stabilito al can. 138, il quale, seppur relativo alla potestà esecutiva ordinaria, è applicabile sicuramente alla facoltà di assistere al matrimonio.

Da parte mia, in attenzione alle ultime ragioni additate, tendo a pensare che il cappellano abbia la facoltà di assistere ovunque al matrimonio di cui almeno uno dei due sposi è un suo suddito, il che risulta confacente alla natura personale delle sue facoltà. Per quanto riguarda l'ordine pubblico, esso va garantito dall'ufficio ecclesiastico del cappellano, il quale ha lo stesso compito del parroco per garantire la possibilità ed opportunità della celebrazione del sacramento, fermo restando che vige sempre il principio della necessità della licenza del rettore della chiesa o del titolare dell'ufficio equivalente per celebrare funzioni liturgiche, come si può desumere dai disposti dei cann. 561, 764 e 903. Tuttavia, un conto è la licenza per celebrare una cerimonia e un altro è la delega che concede la facoltà di assistere al matrimonio. Insomma, ritengo che la facoltà del cappellano militare per assistere al matrimonio partecipi delle caratteristiche proprie della giurisdizione personale: da una parte, sarebbe sicuramente ristretta al fatto che almeno uno dei due nubendi sia suddito e, dall'altra, non avrebbe i limiti territoriali della competenza dei parroci territoriali.

d) I libri di registro

La celebrazione del matrimonio, ma anche quella di altri sacramenti pone il problema dei libri di registro. La SMC (art. 13, 6°(?)) segnala che questa è una delle materie di cui si devono occupare gli statuti degli ordinariati secondo le norme universali e quelle emanate dalla Conferenza episcopale. Si tratta di un tema non trascurabile per la sua rilevanza pratica. Gli statuti si limitano solitamente a riferire la stessa norma generica della SMC. Va notato inoltre che alcune Conferenze episcopali non hanno emanato nessuna norma al riguardo.

È fuori dubbio che l'obbligo del parroco, di cui al can. 535, di provvedere che i libri parrocchiali siano redatti accuratamente e diligentemente conservati e che in essi si annoti tutto ciò che riguarda lo stato canonico delle persone, è applicabile al cappellano militare. Inoltre, va rispettata la competenza del parroco territoriale in materia. Alcuni ordinariati comunicano alle parrocchie o alle cancellerie delle diocesi i corrispondenti dati di sacramenti celebrati addirittura presso le stesse

cappellanie militari, d'accordo con le norme delle Conferenze episcopali e con quanto stabilito in proposito dal vescovo diocesano (cfr. can. 491, § 1 e 535, § 1). In ogni caso, la competenza del parroco territoriale vuole che gli atti dei sacramenti celebrati dai cappellani militari presso le chiese appartenenti alle diocesi locali siano trasmessi alle corrispondenti parrocchie affinché procedano all'opportuna registrazione, oltre alle altre comunicazioni necessarie che il cappellano, come qualsiasi altro sacerdote, dovrà fare a norma dei cann. 895, 1054 e 1122.

Ad ogni modo, può risultare molto comodo per i fedeli militari che l'ordinariato custodisca il registro di tutti i sacramenti celebrati dai cappellani militari, indipendentemente da dove essi siano stati celebrati. In altre parole, non vedo difficoltà, e mi sembra in linea con la logica della giurisdizione cumulativa, che i sacramenti celebrati dai cappellani nelle chiese diocesane abbiano una doppia registrazione (nell'ordinariato e nella diocesi), il che sarebbe consono alla natura cumulativa della giurisdizione castrense, consistente, appunto, nella possibilità offerta al fedele di ricorrere alla giurisdizione territoriale o a quella personale castrense.

3. QUESTIONI PASTORALI ATTORNO AGLI ORDINARIATI MILITARI

Oltre alle questioni prettamente canoniche che l'attività pastorale di una giurisdizione personale cumulativa suscita, ci sono altre problematiche derivate dall'inserimento degli ordinariati nel mondo militare. Alcune di queste vengono regolate dalle norme pattizie ed altre dalle norme unilaterali militari. Ad esempio, la modalità della nomina dell'Ordinario e la sua condizione episcopale sono temi che vengono solitamente determinati a livello di norma concordataria; alcuni aspetti economici relativi al compenso dei cappellani seguono la normativa civile. Vorrei ora però richiamare l'attenzione su alcune questioni di carattere pastorale che emergono a causa della presenza di una struttura ecclesiale all'interno dell'organizzazione militare, non per offrire in questa sede delle soluzioni (compito che esula da questo lavoro), ma per completare la descrizione della pastorale castrense e consentire quindi di cogliere meglio la natura peculiare di queste circoscrizioni ecclesiastiche personali.

Anzitutto si pone il problema dell'indipendenza della Chiesa, della sua libertà di organizzazione, compatibile con la presenza all'interno dell'ambiente castrense. Per evangelizzare il mondo militare e per

realizzare un lavoro pastorale profondo e capillare serve la presenza dei cappellani militari dentro il proprio ambiente castrense, non solo per conoscere e condividere le peculiari condizioni di vita, ma anche per poter realizzare l'attività pastorale compatibilmente con l'impegno professionale dei fedeli e per accompagnare loro negli spostamenti e nei momenti più difficili. Ciò comporta però che il cappellano debba sottostare alla disciplina militare nella misura in cui agisce nell'ambiente militare e allo stesso tempo non può perdere la sua identità sacerdotale né la sua dipendenza nei confronti dell'autorità ecclesiastica competente. Si richiede quindi un equilibrio capace di ottemperare alle esigenze militari e a quelle ecclesiali, sapendo delimitare i rispettivi ambiti di competenza, e ciò tanto a livello di previsione normativa quanto nell'operare pratico.

In questa linea di problematica, si fa presente la questione tanto dibattuta nella società civile e all'interno della Chiesa relativa alla convenienza o meno della condizione militare dei cappellani. Mi sembra che non si possa dare una risposta unica e assoluta per tutti i Paesi, giacché le circostanze, la mentalità e le tradizioni sono diverse. La tendenza è quella di creare un corpo di cappellani all'interno dell'esercito e di assimilare parzialmente i cappellani ai militari. Certamente le soluzioni che si adottano devono salvaguardare la condizione sacerdotale dei cappellani e al tempo stesso non cadere nell'ingenuità di lasciare pressoché inoperante l'assistenza pastorale ai militari.

La condizione militare dei cappellani porta con sé la questione del sostentamento economico dei cappellani. Lo stipendio dei cappellani a carico dello Stato può comportare un vantaggio per la Chiesa, ma in alcuni Paesi ciò può costituire un problema qualora lo stipendio risultasse eccessivo per un sacerdote, oppure fossero previsti degli indennizzi per certe prestazioni che un sacerdote dovrebbe offrire gratuitamente.

La condizione militare può anche condizionare la libertà di nomina e di spostamento. In ogni caso, mi pare che la natura della pastorale castrense faccia sì che la stabilità propria del parroco non sia da applicare *tout court* al cappellano. Fa parte delle esigenze della peculiare attività pastorale castrense poter contare su una certa disponibilità e mobilità dei cappellani.

Infine, la condizione militare del cappellano può comportare il pensionamento obbligatorio ad un'età in cui un sacerdote può ancora lavorare tanto. Questi condizionamenti possono mettere in dubbio la

convenienza dell'incardinazione nell'ordinariato o della creazione di un seminario all'interno dell'ordinariato (non per nulla la SMC, all'art. 6, 3°, prevede la previa approvazione della Santa Sede per l'erezione del seminario). Si tratta di punti che possono limitare l'analogia dell'ordinariato alla diocesi, in forza della natura e della finalità di questa peculiare circoscrizione ecclesiastica.

La presenza dei cappellani negli ambienti militari pone anche la questione del rispetto dovuto alla libertà religiosa dei militari non cattolici, senza dimenticare però che fa parte del diritto alla libertà religiosa, non solo il diritto dei cattolici ad avere la dovuta attenzione pastorale nelle loro circostanze, ma anche quello di trasmettere le loro convinzioni religiose a quelli che lo desiderano³⁴.

L'inserzione nell'ambito militare comporta in molti Paesi che l'azione dell'ordinariato debba tenere conto in modo speciale di aspetti ecumenici. Con frequenza capita che in certe circostanze ci sia un cappellano di un'altra confessione oppure un cappellano cattolico che deve rivolgersi a militari non cattolici. Nell'azione pastorale castrense si richiede quindi una speciale sensibilità per essere aperti alla cooperazione con ministri di altre confessioni, evitando allo stesso tempo confusioni tra i fedeli.

Sarebbe cadere in una visione clericale pensare che le sfide che la cristianizzazione del mondo castrense pone si risolvano con il solo ministero dei cappellani. È significativo che l'art. 9 della SMC, citando il can. 208, ricordi espressamente che tutti i fedeli sono chiamati a edificare il Corpo di Cristo e, pertanto, i fedeli laici, tanto a livello personale che in modo associativo, devono essere fermento apostolico fra gli altri militari con cui convivono. Ma tale considerazione rende ancora più pressante il compito dei cappellani militari, i quali non possono limitarsi a fornire i mezzi di salvezza in senso minimalista, ma devono aiutare i fedeli a sviluppare la loro potenzialità battesimale nelle loro peculiari condizioni di vita. Ne segue che il clero castrense dovrà essere preparato per tale compito. Non si tratta di pretendere che i cappellani militari siano di

³⁴ Si possono approfondire alcuni argomenti relativi alla libertà religiosa suscitati dalla presenza degli ordinariati militari, comparando le diverse soluzioni adottate in vari Paesi, nei singoli contributi dell'opera collettiva *Fuerzas armadas y factor religioso*, Aranzadi, Pamplona 2015, a cura di S. Meseguer Velasco – S. Cañamares Arribas – M. Domingo Gutiérrez e coordinata da F. J. Bravo Castrillo.

categoria umana e spirituale “superiore” a quella degli altri sacerdoti, ma di richiedere che abbiano una “speciale” preparazione e formazione permanente che consenta loro di svolgere questo peculiare ministero.

In definitiva, la grande sfida pastorale degli ordinariati militari è molto legata alla corretta comprensione della natura canonica di queste peculiari circoscrizioni ecclesiastiche. Esse perderebbero la loro stessa ragion d'essere se si limitassero a svolgere un'attività pastorale comune volta soltanto a sostituire o supplire il lavoro pastorale diocesano (seguendo una sbagliata idea dell'analogia giuridica). Al contrario, la Chiesa, al servizio pastorale svolto dalle diocesi, ha “cumulato”, ne ha aggiunto un altro specializzato, senza sostituire quello diocesano, allo scopo di evangelizzare il mondo militare mediante una peculiare azione pastorale specializzata, che aiuti i fedeli coinvolti in questo ambiente a compiere la loro vocazione battesimale.

L'ORDINARIATO PERSONALE
SECONDO LA COSTITUZIONE *ANGLICANORUM COETIBUS*

GIACOMO INCITTI

Premessa

La costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*¹, con la quale Benedetto XVI, il 4 novembre 2009, ha costituito gli Ordinariati personali per i gruppi di anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa cattolica, non ha avuto un facile cammino, a partire già dalle vicissitudini legate alla modalità della stessa promulgazione². La diversificazione delle richieste, sia in base alla provenienza dei gruppi che per i loro “desiderata”, il necessario discernimento circa le reali motivazioni³, la riservatezza sebbene a volte ambigua ma comunque necessaria per la natura della vicenda, e le possibili diverse soluzioni ipotizzate nei “circoli romani”, suscitarono non poche discussioni e alimentarono una “curiosa” attesa. I primi mesi del 2009 videro non solo il susseguirsi di notizie da parte di agenzie di stampa⁴, ma anche studi a

¹ BENEDICTUS XVI, Constitutio apostolica *Anglicanorum coetibus*, qua Personales Ordinariatus pro Anglicanis conduntur qui plenam communionem cum Catholica Ecclesia ineunt, (4 nov. 2009), AAS 101 (2009) 985-990. Annesse sono pubblicate le *Complementary Norms for the Apostolic Constitution “Anglicanorum coetibus”*, previste nella Costituzione e a firma del Prefetto e Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, *ibid.*, 991-996. In data 8 marzo 2019 il Papa Francesco approvava una nuova versione aggiornata delle Norme, decisa nella Sessione plenaria della stessa Congregazione ed il testo è stato pubblicato in “L'Osservatore Romano” del 10 aprile 2019, p. 7 in lingua italiana. Il testo inglese è consultabile nel sito internet del dicastero.

² A causa dell'assenza delle *Complementary Norms*, benché citate nell'indice, il fascicolo di AAS venne stampato in una nuova edizione e distribuito con un biglietto di scusa che recitava: *Hic Actorum Apostolicae Sedis fasciculus n. 12/2009 substituat illi qui antea missus est. Actorum Apostolicae Sedis compositores veniam pro incommoditate quae ex hoc errore typographico exstitit petunt*. Per tutta la vicenda e connessa problematica si vedano utili osservazioni critiche in: A. VIANA, *Ordinariatos y prelaturas personales. Aspectos de un diálogo doctrinal.*, “Ius Canonicum” 52 (2012) 483-485, in particolare la nota n. 6; G.P. MONTINI, “*Tres errores faciunt stilum*”? *La promulgazione delle leggi tra pubblicazioni e pubblicazione*, “Anuario de Derecho Canónico”, 23 (2017) 10-12.

³ Cf. P. GAMBERINI, *Le relazioni tra cattolici e anglicani dopo la conferenza di Lambeth*, “La Civiltà Cattolica” 2008/IV, 3-13, in particolare 11-13;

⁴ La notizia, ripresa dalla stampa internazionale, fu lanciata dal giornale australiano *The Record* e la circostanza non passò inosservata poiché in Australia era attivo un gruppo di anglicani in rottura con Canterbury.